

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2460 del 21/07/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA SEGALINI ENRICO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE STRADALE CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA ROMA 447.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2514 del 20/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **SEGALINI ENRICO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE STRADALE CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA ROMA N. 447.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **SEGALINI ENRICO** - avente sede legale in Comune di Alseno, Via Roma 447 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Alseno e trasmessa dallo stesso con nota del 16/05/2016, prot. n° 4500 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/5003), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distributore stradale carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Alseno, Via Roma 447;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura precedentemente autorizzato dal Comune di Alseno con atto del 06/06/2012, prot. n° 4280, successivamente modificato con atto del 19/12/2014, prot. n° 8898; ;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con nota 09/06/2016, prot. n° 5401 (acquisita agli atti in data 13/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/6097);

Verificato che:

- le acque di prima pioggia vengono trattate mediante un impianto costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore;
- lo scarico di acque di prima pioggia, in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra, recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque di seconda pioggia e a quelle pluviali;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Alseno con nota 08/06/2016, prot. n° 5724 (acquisita agli atti il 18/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/6309);

Preso atto che il Comune di Alseno, all'uopo interpellato, con nota pervenuta a questa Struttura in data 20 giugno 2016 (prot.n.6309) ha comunicato che, *".....non debbano essere acquisiti autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta con riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge 447/1995 in materia di impatto acustico"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SEGALINI ENRICO** per l'attività "distributore stradale carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Alseno (PC), Via Roma 447;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SEGALINI ENRICO** (C. FISC. SGLNRC63C23D611S) per l'attività di "distributore stradale carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Alseno (PC), Via Roma 447 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
2. **di impartire, per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque di prima pioggia; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installa-

zione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura della Ditta in oggetto in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, il volume potrà essere stimato in base al numero di svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovranno essere registrati (indicando la data) su di un apposito registro da tenersi presso l'impianto;

- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e delle morchie oleose dallo stesso impianto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Compete;
- f) l'impianto di trattamento dovrà essere sempre mantenuto in funzione;
- g) nel caso si verificassero imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Alseno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alseno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Alseno sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Alseno con atto del 06/06/2012, prot. n° 4280, successivamente modificato con atto del 19/12/2014, prot. n° 8898;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alseno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.